



LEGGI D'ITALIA Legale

Cass. civ. Sez. lavoro, 22/08/1991, n. 9027

Fatto

Diritto

P.Q.M.

ASSOCIAZIONI E ATTIVITA' SINDACALI

Condotta antisindacale

LAVORO (CONTRATTO COLLETTIVO DI)

LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN TEMA DI)

Procedimento

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe MENICHINO Presidente
 " Giuseppe ALVARO Consigliere
 " Gaetano BUCCARELLI "
 " Salvatore BATTAGLIA "
 " Michele DE LUCA Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

[REDAZIONE] Spa in persona del legale rapp.nte p.t.; elett.te dom.ta in Roma Lgt. [Michelangelo] S
 presso l'avv. [Michele Porcellani] che la rapp.ta e difende per delega in calce al ricorso.

Ricorrente

[Maurizio Carro], nella qualità di segretario regionale del sindacato nazionale Quadri Industria; [Antonio Benelli], quale dipendente della [REDAZIONE] Spa e segretario della rappresentanza sindacale e aziendale S.p.a. di Siena; [Francesco] quale dipendente della [REDAZIONE] Spa e componente della rappresentanza sindacale ed aziendale S.p.a. di Siena; elett.te dom.ti in [REDAZIONE].

[Michelangelo] S presso l'avv. [Antonio Marucco] che li rapp.ta e difende per delega in calce al controricorso.

Controricorrenti

per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Siena del 13/4-2/8/88 R.G.N. 25/87.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/89 dal Cons. De Luca.

Udito l'avv. [REDAZIONE]

Udito l'avv. [REDAZIONE] per delega dell'avv. [REDAZIONE]

Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Martone, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

Con ricorso in data 28 aprile 1986, diretto al Pretore di Siena in funzione di giudice del lavoro, ~~Carlo Milano~~, nella sua qualità di segretario regionale del Sindacato nazionale quadri industria (SINQUADRI), ~~Benedetto Pellegrini Quarantotti e Mario Fusi~~, nelle rispettive qualità di segretario e componente della rappresentanza sindacale aziendale dello stesso sindacato presso la S.p.a. ~~S.~~, convenivano in giudizio tale società per ottenere, - previo accertamento della "maggiore rappresentatività" (ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70) della Confederquadri, alla quale il Sinquadri aderisce -, fosse dichiarato illegittimo ed antisindacale il comportamento tenuto dalla società nei confronti del Sinquadri, consistente nel mancato riconoscimento della rappresentanza sindacale, costituita nell'ambito del sindacato stesso, e nell'impedirle l'esercizio dei diritti previsti dal titolo III della legge n. 300 del 1970.

Nel contraddittorio delle parti, il Pretore udito accoglieva la domanda, - che riteneva proposta con il rito ordinario del lavoro (ai sensi dell'art. 414 c.p.c.) -, con sentenza del 13 gennaio 1987 che, a seguito di gravame della soccombente, veniva confermata dal Tribunale di Siena, con la sentenza ora denunciata. Osservava, infatti, il giudice d'appello:

- a) la "causa petendi", - consistente nella pretesa condotta antisindacale del datore di lavoro -, avrebbe consentito la promozione del procedimento sommario di repressione (ex art. 28 l. n. 300/70) dinanzi al Pretore, che è, quindi, competente a conoscere di quella azione, anche se va fatta valere, come nella specie, con il rito ordinario del lavoro (art. 414 c.p.c.), senza che possa rilevare, in contrario, la limitazione del "petitum" al mero accertamento della denunciata condotta antisindacale;
- b) La Confederquadri - alla quale aderisce il SINQUADRI - è confederazione sindacale "maggiormente rappresentativa" (ai sensi dell'art. 19 l. n. 300/70);
- c) La consistenza numerica della Confederquadri (di circa 70.000 aderenti) risulta dalla valutazione del Pretore di Roma (nella sentenza n. 7555/85) e dalle ammissioni del rappresentante della s.p.a. ~~SCI~~ (in sede di libero interrogatorio);
- d) Tale consistenza numerica deve ritenersi adeguata, tenendo conto di detto numero di aderenti (mentre appare apodittica la loro commisurazione al 3% della categoria rappresentata, dedotta dalla società), in relazione alle circostanze che trattasi di categoria nuova (istituita con l. n. 190/75) e ristretta e che la "sindacalizzazione" riguarda, in ogni caso, solo una parte dei lavoratori;
- e) La diffusione territoriale della Confederquadri in tutte le regioni d'Italia risulta da "lettere e risposte a Ministeri", dalla esistenza di segreterie in tutte le regioni, dalla presenza in novecento aziende, dalla consistenza numerica (superiore a quella della Sinquadri) di altre federazioni aderenti alla Confederquadri nonché dalla diffusione in numerose località, mentre non rileva, in contrario, la eventuale non diffusione in tutto il territorio nazionale del solo SINQUADRI;
- f) quanto, poi, al requisito della "equilibrata consistenza associativa nell'arco delle varie categorie", ritiene il Tribunale di non essere vincolato dalla pronuncia di rigetto (sentenza n. 334/88) della Corte costituzionale, laddove esclude, - dalla previsione dell'art. 19, lettera a) della legge n. 300/70 -, le organizzazioni sindacali, anche confederali, di tipo monocategoriale, intendendo per tale ogni organizzazione diretta a tutelare gli interessi di un solo gruppo professionale;
- g) viceversa, ad avviso della Corte, vanno incluse, - nelle confederazioni "maggiormente rappresentative" (ex art. 19 l. n. 300/70) -, anche le confederazioni che tutelano gli interessi di un solo gruppo professionale, purché siano - come la Confederquadri - presenti in svariati settori produttivi;
- h) non è controversa, infatti, l'adesione alla Confederquadri di federazioni concernenti un rilevante numero di settori produttivi (oltre il SINQUADRI, relativo all'industria, vi sono federazioni relative all'agricoltura, al commercio, alle assicurazioni, ai trasporti, etc.), risultano, inoltre, provati il congruo numero di aderenti e l'attività di ciascuna federazione, mentre non rileva, in contrario, la circostanza che non tutti i settori siano rappresentati;

i) quanto, infine, al requisito della "attività di autotutela con carattere di continuità, sistematicità ed equilibrata diffusione", gli incontrovertibili contatti della Confederazione con organi pubblici risultano documentalmente sollecitati da questi ultimi, del pari risultano documentalmente gli esiti di attività della SINQUADRI, la partecipazione a controversie giudiziarie e l'esito di un incontro tra la SINQUADRI e la FIDEURAM, mentre non risultano gli esiti né dei contatti con organi pubblici, né degli scioperi incontrovertibilmente proclamati;

l) tuttavia quel che appare decisivo, ai fini del riconoscimento di una concreta attività di autotutela, è la stipula di un accordo tra SINQUADRI e s.p.a. Metropolitana Milanese, in ordine alla definizione dell'area Quadri, e la stipula di contratti collettivi nazionali di lavoro da parte della Confederazione (riguardanti il settore agricolo);

m) peraltro non è stata smentita dalla s.p.a. [REDACTED] l'asserita stipulazione di un contratto nazionale di lavoro tra Confederazione e Federgasacqua-CISPEL, mentre risulta la comunicazione della disponibilità ad un incontro conoscitivo, rivolto dall'ACI al SINQUADRI;

n) è stata dimostrata, infine, la sottoscrizione di una ipotesi di accordo (in data 2.6.87) tra Federquadri e Federazione Italiana dei consorzi agrari;

o) pertanto il Tribunale non può non sottolineare che "l'immagine della Confederazione così come è risultato dagli atti processuali, è quella di una organizzazione sindacale già ampiamente diffusa nel territorio nazionale e nei vari settori produttivi, in fase di espansione, assai attiva nell'opera di autotutela, ed in grado di proporsi, come fortemente rappresentativa delle categorie tutelate, nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro";

p) Non può, quindi, negarsi alla Confederazione "la qualità di confederazione maggiormente rappresentativa ai sensi dell'art. 19 legge n. 300/70";

q) Conseguentemente deve riconoscersi l'"antisindacabilità" della condotta della s.p.a SCLAVO, che "si è opposta alla costituzione della rappresentanza aziendale di una associazione sindacale aderente alla Confederazione".

Avverso la sentenza d'appello, la s.p.a. [REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi ed illustrato da memoria.

Gli intimati resistono con controricorso.

Motivi della decisione

1.1. - Con il primo motivo del ricorso, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 409 c.p.c., art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (come modificato ed integrato dalla legge 8 novembre 1977, n. 847), la S.p.A. [REDACTED] censura la sentenza impugnata per avere confermato la competenza funzionale del pretore e negato la nullità della sentenza di primo grado, sebbene il procedimento speciale (di cui al citato art. 28 della legge n. 300 del 1970 e successive modifiche) sia volto alla repressione della condotta antisindacale mentre, nella specie, venia chiesto l'accertamento della "maggiore rappresentatività" del sindacato (ed attuale resistente) e, peraltro, la presente controversia non sia riconducibile a quelle previste dall'art. 409 c.p.c..

Il motivo non è fondato.

1.2. - L'associazione sindacale SINQUADRI ha promosso il presente giudizio ordinario di cognizione, nei confronti della S.p.A. [REDACTED], per ottenere l'accertamento della asserita "antisindacalità" del denunciato comportamento della società.

Ora l'azione di merito accertamento, - ancorché possa ostare alla esperibilità del procedimento speciale (ex art. 28 della legge n. 300 del 1970) di repressione della condotta antisindacale (in tale senso, vedi, per tutte, Cass. n. 6946/87, 7181/83) -, non influisce, tuttavia, sulla competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, a conoscerne nella forma del procedimento ordinario di cognizione (ai sensi dell'art. 413, in relazione all'art. 409, n. 1, cod. proc. civ.).

La "causa petendi", - consistente, appunto, nella denunciata "antisindacalità" del comportamento del datore di lavoro -, radica, infatti, la competenza per materia nel pretore, in funzione di giudice del lavoro, quale che sia il rito (ordinario o speciale) del procedimento instaurato (in tal senso, vedi, per tutte, Cass. n. 3250, 515/82).

Il "petitum", - consistente nel mero accertamento del comportamento "antisindacale" denunciato -, può influire, invece, soltanto sulla esperibilità dello speciale procedimento di repressione della condotta antisindacale.

La questione relativa, tuttavia, esula dalla presente controversia.

2.1. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 della legge n. 300 del 1970, artt. 113, 114 e 115 c.p.c., travisamento di fatti, nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.), la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ritenuto la *Confederquadri* una "confederazione sindacale maggiormente rappresentativa" (ai sensi dell'art. 19, lett. a, della legge n. 300 del 1969), sebbene inducessero ad opposta conclusione le considerazioni seguenti:

a) la Corte costituzionale (sent. n. 335/88), infatti, ha ritenuto che la "struttura confederale", presa in considerazione dal legislatore, non ricorre nelle "confederazioni monocategoriali", quale la *Confederquadri*;

b) benché non abbia efficacia "erga omnes", la menzionata pronuncia di rigetto della Corte costituzionale, tuttavia, concorre a conferire al precezzo legislativo il suo "effettivo valore nella vita giuridica";

c) la sentenza impugnata, peraltro, ha disatteso anche la "ratio legis" della disposizione applicata (art. 19 della legge n. 300 del 1970), che, mediante la prevista struttura intercategoriale della confederazione sindacale considerata -, persegue il soddisfacimento degli interessi collettivi di tutti i lavoratori, a prescindere dalla loro categoria professionale di appartenenza e dagli eventuali interessi di tipo corporativo (siccome confermato dalla stessa Corte costituzionale e dalla giurisprudenza della Corte di cassazione);

d) l'attività svolta dal sindacato *SINQUADRI*, poi, è stata volta a rappresentare e tutelare una sola categoria;

e) peraltro l'adeguata diffusione territoriale va riferita alla *Confederquadri* ed, a tal fine, non è sufficiente "che la *Confederquadri* abbia in tutte le regioni italiane proprie segreterie e che le federazioni diverse dalla *SINQUADRI* si estendano a Catanzaro, Chieti, etc.;"

f) il sindacato *SINQUADRI* "non ha offerto la prova, - (non potendo considerarsi tale) le dichiarazioni unilaterali e la scarsa documentazione... provenienti dallo stesso sindacato o da altri organi della associazione cui aderisce, né dall'assente consistenza numerica dei propri iscritti, né di essere presente in svariati settori produttivi, né di avere una significativa presenza sull'intero territorio nazionale, né - infine - di avere svolto una continua sistematica ed equilibrata attività di autotutela sindacale".

Il motivo è fondato.

2.2. - La "maggiore rappresentatività sul piano nazionale" delle confederazioni sindacali, - che legittima le associazioni di categoria ad esse "affiliate" a costituire, nel proprio "ambito", rappresentanze sindacali aziendali (di cui all'art. 19, primo comma, lettera a, della legge n. 300 del 1970, c.d. "statuto dei lavoratori"), beneficiarie del "sostegno qualificato" all'azione sindacale nei luoghi di lavoro (di cui al titolo III dello "statuto") -, risulta da un complesso di "indici" sufficientemente precisi, che sono stati individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 1320/86, 4218/84, 1256/84, 5664/81, 3993/76) e postulano, tra l'altro, la "equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie".

Al pari del criterio selettivo della "maggiore rappresentatività ", - che ha superato, ripetutamente, lo scrutinio di costituzionalità (vedi Corte Cost. n. 54/74, 334/88, 975/88, 30/90) -, anche lo specifico "indice", ora ricordato, della "equilibrata consistenza associativa in tutto l'arco delle categorie", risulta funzionale, tra l'altro, ad "un processo di aggregazione e di coordinamento degli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario", nonché allo scopo di "dotare le organizzazioni sindacali - in ragione del complesso intreccio tra conflitto industriale e conflitti sociali - di strumenti idonei a pervenire ad una sintesi tra istanze rivendicative di tipo microeconomico e di tipo macroeconomico ed, insieme, di raccordare l'azione di tutela delle classi lavoratrici con la considerazione di interessi potenzialmente divergenti, quali, in particolare, quelli dei lavoratori non occupati" (così, testualmente, Corte Cost. n. 3345/88 cit.).

Oltre a corrispondere al ruolo tradizionalmente svolto dal movimento sindacale italiano, la riferita "opzione" (della legge n. 300 del 1970) risulta, altresì, coerente con il "complessivo

"disegno" della Corte Costituzionale, nel quale l'art. 39 va inserito, e, cioè con il "principio solidaristico" (art. 2 Cost.) e con il "principio partecipativo" (art. 3, cpv., cost.), che configura anche le organizzazioni sindacali quali "strumenti di partecipazione" dei lavoratori alle organizzazioni politica, economica e sociale del paese, oltre che di tutela dei diretti interessi economici e sociali dei lavoratori stessi (vedi Corte cost. n. 334/88, cit. 15/75).

Letto alla luce della sua "ratio", nonché dei principi costituzionali ora menzionati, il criterio selettivo della "maggiore rappresentatività", - e, segnatamente, l'indice relativo, costituito dalla "equilibrata consistenza in tutto l'arco delle categorie" -, non sembra ricorrente in una confederazione sindacale, che sia istituzionalmente intesa a tutelare gli interessi dei lavoratori di un solo settore merceologico oppure di una sola "categoria di prestatori" (quale, appunto, la CONFEDERQUADRI, cui aderisce la SINQUADRI, intesa a tutelare soltanto gli interessi della categoria dei "quadri": siccome ritenuto da Corte Cost. n. 334/88, cit., proprio con riferimento a dette organizzazioni sindacali).

La "ratio" ed i principi costituzionali menzionati, infatti, sembrano parimenti frustrati dal riconoscimento della "maggiore rappresentatività" ad organizzazioni sindacali intese a tutelare interessi, comunque, "particularistici" di lavoratori, siano essi individuati in base al settore merceologico oppure alla "categoria" (ex art. 2095 c.c) di appartenenza (o a qualsiasi altro criterio, che risulti valorizzato in sede di "autodefinizione" della "categoria": vedi, per tutte, Corte Cost. n. 105/69, 106/63, 70/63, 34/85; Cass. n. 701/89, 4323/88, 4933/86, 812/84, 1157, 1156, 1134/83).

La soluzione proposta, - specie se letta in relazione agli "spazi" contestualmente riconosciuti al "sindacalismo autonomo" (mediante la disposizione, di cui alla lettera b del medesimo art. 19 della legge n. 300 del 1970; vedi, per tutte, Corte Cost. n. 334/88, cit.) -, non pare, poi, in contrasto con il principio di libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.).

2.3. - È ben vero, infatti, che la libertà sindacale, garantita costituzionalmente (art. 39, primo comma, Cost.), - come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedine la sentenza n. 3778/86), pronunciata proprio con riferimento all'associazione sindacale SINQUADRI) -, non può essere limitata o condizionata, tra l'altro, da disposizioni di legge ordinaria (quale l'art. 2095 c.c., come modificato dalla legge n. 190/85, sul riconoscimento giuridico dei quadri intermedi), in tema di "categorie dei prestatori di lavoro" (con la conseguenza che, nella fattispecie considerata, questa Corte ha confermato la sentenza del giudice di merito, nella parte in cui aveva riconosciuto, appunto, al SINQUADRI il diritto a riscuotere contributi sindacali (c.d. "collettaggio"), previsto - all'art. 26 della legge n. 300 del 1970 - in favore delle "associazioni sindacali dei lavoratori").

Tuttavia lo "statuto dei lavoratori" non solo garantisce a tutti i lavoratori "il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale... all'interno dei luoghi di lavoro" (art. 14), ma assicura, altresì, sia la tutela contro discriminazioni (anche) "sindacali" (art. 15, 16), sia l'attività di proselitismo e "collettaggio" (art. 26), sia la facoltà di avvalersi di altri importanti "strumenti di esercizio collettivo", quali quelli previsti dagli articoli 9 e 11 (vedi, per tutte, Corte Cost. n. 334/88, cit.).

Inoltre la garanzia del "libero sviluppo di una normale dialettica sindacale" è assicurata, dallo "statuto", non solo mediante il divieto (art. 17) dei "sindacati di comodo" (sul punto, vedi, per tutte, Corte Cost. n. 30/90, cit. intervenuta - peraltro - nelle more fra la deliberazione e la pubblicazione della presente sentenza), ma anche mediante l'azione di repressione della condotta antisindacale, prevista (art. 28) in favore delle "associazioni sindacali nazionali", senza postularne requisiti ulteriori (v., per tutte, Corte Cost. n. 334/88, cit.).

Lungi dal sacrificare la libertà sindacale (art. 39, primo comma, Cost.), - che viene garantita "aliunde" dallo stesso "statuto" -, la "maggiore rappresentatività" (di cui all'art. 19, primo comma, lettera a, della legge n. 300 del 1970) funge, quindi, soltanto da criterio di selezione, - razionale e coerente con il "disegno complessivo" che informa la carta costituzionale -, per l'accesso al "sostegno qualificato" dell'azione sindacale nei luoghi di lavoro (vedi, per tutte, Corte Cost. n. 54/74, 334/88, cit.).

La soluzione prospettata, peraltro, non sembra stabilire, di per sé, la paventata disparità di trattamento tra Confederazioni sindacali "mono-categoriali" (quali la CONFEDERQUADRI, appunto, e la Confederazione Italiana dirigenti di azienda - C.I.D.A.).

2.4. - È anche vero che "un implicito e diretto riconoscimento di maggiore rappresentatività" - secondo l'insegnamento di questa Corte (vedine la sentenza n. 1256/84) -, può essere desunto dalla inclusione di cinque confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti (oltre la "monocategoriale" C.I.D.A., le confederazioni "pluricategoriali" e "plurisettoriali" C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. e C.I.S.N.A.L.) tra i beneficiari del novantatré per cento dei beni delle discolte organizzazioni sindacali fasciste (ai sensi dell'art. 1 della legge n. 902 del 1977, concernente, appunto, l'attribuzione dei patrimoni residui delle discolte organizzazioni sindacali fasciste, in relazione al "punto A" delle tabelle indicate alla legge).

Tuttavia tale orientamento giurisprudenziale non sembra adeguato ai recenti criteri seguiti dalla Corte costituzionale (sent. n. 334/88, 975/88, cit.).

Gli "indici" di "maggiore rappresentatività" individuati dalla giurisprudenza di legittimità (vedi, per tutte, Cass. n. 1320/86 ed i precedenti conformi, cit.), - secondo l'orientamento della Corte Costituzionale (vedine la sentenza n. 334/88, cit.) -, consentono, infatti, all'interprete di "prescindere da elencazioni legislative dettate ad altri fini" e di "verificare, nei singoli casi concreti, la sussistenza del requisito della maggiore rappresentatività, misurandola sulla effettività di questa e non su assunzioni aprioristiche".

Sia pure con riferimento alla valutazione della "rappresentatività" del sindacato, ai fini della partecipazione ad organi collegiali della pubblica amministrazione (e, segnatamente, della commissione per l'assistenza creditizia all'artigianato, di cui all'art. 6 della legge prov. autonoma di Bolzano 12 agosto 1951, n. 1, modificato dalla legge prov. 1º settembre 1971, n. 12 nella parte in cui prevede che i due rappresentanti degli artigiani in detta commissione siano "scelti da due terne designate dall'associazione provinciale dell'artigianato", anziché dalle organizzazioni artigiane più rappresentative della provincia), la stessa Corte costituzionale (sent. n. 975/88, cit.), poi, ha avuto occasione di precisare esplicitamente, - a sostegno della declaratoria di incostituzionalità della "norma" citata (desunta, in via interpretativa, dall'art. 6 legge prov. Bolzano n. 1151 e succ. modifiche) -, con "la legge non può individuare a priori, una volta per tutte, una o più organizzazioni determinate come maggiormente rappresentative, ma deve rimettere tale determinazione all'autorità amministrativa preposta alla nomina (nel caso considerato dalla Corte costituzionale e, quindi deve ritenersi in linea generale, all'interprete), che, volta per volta, valuterà comparativamente il rispettivo grado di rappresentatività delle associazioni sindacali esistenti" (esula, tuttavia, qualsiasi valutazione comparativa nell'apprezzamento della "maggiore rappresentatività", di cui all'art. 19, primo comma, lett. a, legge n. 300 del 1970).

Alla luce della ricordata pronuncia della Corte costituzionale, - che investe il metodo di valutazione della "rappresentatività" dei sindacati, imponendone l'apprezzamento, di volta in volta, in base alla situazione contingente -, andrebbe, quindi, rimediato il giudizio di "maggiore rappresentatività" che il ricordato precedente di questa Corte (sent. n. 1256/84) intende desumere, esclusivamente, della mera inclusione in una "elencazione legislativa dettata a diversi fini" (così, testualmente, Corte Cost. n. 334/88, cit.).

All'esito della prospettata rimeditazione, che esula, tuttavia, dalla presente controversia -, l'impiego del medesimo metodo valutativo, ai fini dell'apprezzamento della "maggiore rappresentatività" di qualsiasi confederazione sindacale (ivi compresa la C.I.D.A.), non potrebbe non garantire la conciliazione di detto "principio organizzativo" (la "maggiore rappresentatività", appunto) con il principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.), certamente applicabile anche ai soggetti collettivi e, segnatamente, alle organizzazioni sindacali (vedi, per tutte, Corte Cost. n. 975/88, cit., 2/69, 25/66, 15/75, 68/80).

Competono, poi, alla "discrezionalità" del legislatore (e, sul punto, pendono già iniziative legislative: n. 1550 Atti Senato, n. 3768 Atti Camera) eventuali riforme, - in tema di "rappresentatività sindacale" -, anche per dare seguito al "monito" della Corte costituzionale (sent. n. 30/90, cit.), laddove segnala, appunto, che "l'apprestamento di nuove regole - ispirate alla valorizzazione dell'effettivo consenso come metro di democrazia nell'ambito di rapporti tra lavoratori e sindacato - è ormai necessario per garantire una più piena attuazione, in materia, dei principi costituzionali".

3. - Pertanto va rigettato il primo motivo ed, - in accoglimento del secondo motivo del ricorso -, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della controversia, uniformandosi al seguente principio di diritto:

"Esula il requisito della "maggiore rappresentatività" (di cui all'art. 19, primo comma, lettera a, della legge 20 maggio 1970, n. 300) nella confederazione sindacale (quale, nella specie, la CONFEDERQUADRI, cui aderisce la Sinquadri), istituzionalmente intesa a tutelare gli interessi di una sola "categoria di prestatori" (quali, nella specie, i "quadri intermedi", di cui all'art. 2095 c.c., come modificato dalla legge n. 190 del 1985").

Al giudice di rinvio va demandato, altresì, il regolamento delle spese del giudizio di cassazione (art. 385, terzo comma, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo motivo ed accoglie il secondo motivo del ricorso; cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al Tribunale di Arezzo, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma il 29 novembre 1989.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 AGOSTO 1991.

Copyright 2019 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati